



COMUNE DI CASALBORE

PROVINCIA DI AVELLINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

n. 8 del 23/03/2018

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica.

OGGETTO: Aliquote componente T.A.S.I. (Tributo Servizi Indivisibili) per l'anno 2018. Determinazioni.

L'anno duemiladiciotto, addì ventitre del mese di Marzo, alle ore 18.00, nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo Municipale, con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

RAFFAELE FABIANO	<i>SINDACO</i>	PRESENTE
GIOVAMBATTISTA CORSO	<i>CONSIGLIERE</i>	PRESENTE
PIERFRANCESCO IGNELZI	<i>CONSIGLIERE</i>	PRESENTE
ADELE DE MATTEIS	<i>CONSIGLIERE</i>	PRESENTE
GIUSEPPE PETRONE	<i>CONSIGLIERE</i>	PRESENTE
NICOLA RESCE	<i>CONSIGLIERE</i>	PRESENTE

ASSEGNATI n. 6	PRESENTI n. 6	ASSENTI n. 0
----------------	---------------	--------------

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Michele Pavone**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità dell'adunanza dal numero degli intervenuti, il Sindaco assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

Relaziona sull'argomento il **Sindaco**, il quale richiama l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita dall'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (T.A.S.I.), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Ricorda che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 6 Agosto 2014 è stato istituito, a decorrere dal 1° Gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) e le relative aliquote a decorrere dal 1° Gennaio 2014. Per quest'anno, come già stabilito per l'anno 2017, questa Amministrazione Comunale, allo scopo di agevolare i contribuenti, ha deciso di abolire la T.A.S.I., oltre che per la "*abitazione principale e pertinenze*", come stabilito dalla Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), ad esclusione delle sole categorie A/1, A/8 e A/9, la cui aliquota rimane fissata nella misura del 0,2 %, anche per "*tutte le altre abitazioni ed aree fabbricabili*" e per i "*fabbricati di categoria D*". Tale decisione, pertanto, non genera alcun aumento tariffario complessivo, in quanto la somma del carico percentuale nei confronti del contribuente tra I.M.U. e T.A.S.I. è, comunque, compresa entro il limite di legge del 10,6 %.

In conclusione, come già ampiamente illustrato in sede di determinazione delle aliquote I.M.U. per l'anno 2018, si richiede la conferma dell'abolizione della T.A.S.I., oltre che per la "*abitazione principale e pertinenze*", come stabilito dalla Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), ad esclusione delle sole categorie A/1, A/8 e A/9, la cui aliquota rimane fissata nella misura del 0,2 %, anche per "*tutte le altre abitazioni ed aree fabbricabili*" e per i "*fabbricati di categoria D*". Infine richiama l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che l'art. 1, comma 639, della Legge 147 del 27 Dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita dall'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (T.A.S.I.), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 6 Agosto 2014 è stato istituito, a decorrere dal 1° Gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) e le relative aliquote a decorrere dal 1° Gennaio 2014;

Visto che la Legge 28 Dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° Gennaio 2016, l'esclusione dalla T.A.S.I. delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: "14. All'articolo 1 della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147: a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché

dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della T.A.S.I. è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 Dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»»;

Visto che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della T.A.S.I., sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Richiamato l'art. 1, comma 42, della Legge 11 Dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2018, rispetto ai livelli deliberati per il 2017, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (T.A.R.I.);

Ritenuto di dover procedere, per l'anno 2018, fatta eccezione per i soli *“fabbricati rurali strumentali (non anche l'abitazione principale) ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, del D. L. n. 557/93, convertito in Legge n. 133/94 (Comune Montano)”*, la cui aliquota risulta fissata al 0,10 %, alla conferma dell'abolizione della T.A.S.I. oltre che per la *“abitazione principale e pertinenze”*, come stabilito dalla Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), ad esclusione delle sole categorie A/1, A/8 e A/9, la cui aliquota rimane fissata nella misura del 0,2 %, anche per *“tutte le altre abitazioni ed aree fabbricabili”* e per i *“fabbricati di categoria D”*;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

Dato atto che, ai sensi del comma 13-bis, dell'art. 13, del D. L. n. 201/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'Imposta Municipale Propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/98;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi, resi ed accertati legalmente, espressi in forma palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di **stabilire** per l'anno 2018, fatta eccezione per i soli *“fabbricati rurali strumentali (non anche l'abitazione principale) ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, del D. L. n. 557/93, convertito in Legge n.*

133/94 (Comune Montano)”, la cui aliquota risulta fissata al 0,10 %, alla conferma dell’abolizione della T.A.S.I. oltre che per la “abitazione principale e pertinenze”, come stabilito dalla Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), ad esclusione delle sole categorie A/1, A/8 e A/9, la cui aliquota rimane fissata nella misura del 0,2 %, anche per “tutte le altre abitazioni ed aree fabbricabili” e per i “fabbricati di categoria D;

Di **dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo T.A.S.I. si rimanda al Regolamento disciplinante la I.U.C. ed in particolare la parte di regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili T.A.S.I.;

Di **trasmettere** la presente deliberazione di approvazione delle aliquote T.A.S.I. per l’anno 2018, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del **14 Ottobre**, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al Decreto Legislativo n. 360/1998;

Di **diffondere** il presente atto tramite il sito internet del Comune di Casalbore;

Di **dichiarare**, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile.

Del che è verbale.



COMUNE DI CASALBORE

PROVINCIA DI AVELLINO

Piazza Municipio, 1 – C.A.P. 83034 Cod.Fisc.e Partita IVA 00230080640 tel 0825-849005 – fax 0825-849735
e-mail: ragioneria@comune.casalbore.av.it pec: ragioneria.casalbore@asmepec.it
web: www.comune.casalbore.av.it

Casalbore, 19 Marzo 2018

Al Sindaco

Alla Giunta Municipale

Al Revisore dei Conti

Oggetto: Tributi locali anno 2018 - Proposta di conferma aliquote.

In merito all'oggetto la sottoscritta, in qualità di responsabile del settore finanziario e tributi propone le sotto riportate conferme delle aliquote dei tributi locali:

Addizionale comunale IRPEF: conferma aliquota allo 0,8%;

TARI: conferma aliquote del 2017 nel rispetto del Piano Finanziario approvato per l'anno 2018.

IMU e TASI: conferma aliquote del 2017 come sotto specificate:

IMU	
Abitazione Principale e Pertinenze per le sole categorie A/1, A/8, A/9 0,4% le altre sono esenti	esenti
Tutte le altre abitazioni e aree fabbricabili	1,06%
Fabbricati di categoria D	1,06%
Fabbricati rurali strumentali (non anche l'abitazione principale) ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis D.L. 557/93 convertito in legge n. 133/1994 (Comune Montano)	esenti
Terreni agricoli (circolare 9 del 14/06/1993)	esenti

TASI	
Abitazione Principale e Pertinenze per le sole categorie A/1, A/8, A/9 0,2% le altre sono esenti	esenti
Tutte le altre abitazioni e aree fabbricabili	0,00%
Fabbricati di categoria D	0,00%
Fabbricati rurali strumentali (non anche l'abitazione principale) ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis D.L. 557/93 convertito in legge n. 133/1994 (Comune Montano)	0,10%



Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Miretta Grasso

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F. to **Dott. Raffaele Fabiano**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to **Dott. Michele Pavone**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE - numero 160 registro pubblicazioni.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Dalla Residenza Municipale, li 29 MAR. 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to **Dott. Michele Pavone**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele Pavone

PARERI

Sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, i sottoscritti esprimono il parere di competenza come segue:

Parere favorevole di regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
F. to **Dott. ssa Miretta Grasso**

Parere favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
F. to **Dott. ssa Miretta Grasso**

E' copia conforme all'originale.

29 MAR. 2018

Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale

